

IL NUOVO PATENT BOX

ARTICOLO 6 D.L. 146/2021, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 10, LETT. A)
DELLA L. 234 DEL 30/12/2021 (LEGGE DI BILANCIO)

A CURA DELLA DOTT.SSA ALESSIA PAPINI

SOGGETTI INTERESSATI

ARTICOLO 6 D.L. 146/2021:

Semplificazioni della disciplina del cosiddetto «patent box»

*«1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata per **cinque** periodi d'imposta ed è **irrevocabile** e **rinnovabile**.*

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.»

COSTI AGEVOLABILI

ARTICOLO 6 D.L. 146/2021, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 10, LETT. A) D.L. 234 DEL 30/12/2021:

Semplificazioni della disciplina del cosiddetto «patent box»

«3. Ai fini delle imposte sui redditi, i **costi di ricerca e sviluppo** sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 **in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli**, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa [...]»

I costi agevolabili si sono ridotti a tre tipologie di beni immateriali:

- SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT;
- BREVETTI INDUSTRIALI;
- DISEGNI E MODELLI.

Tali costi di ricerca e sviluppo possono essere svolti anche tramite contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili.

Sono esclusi:

- MARCHI D'IMPRESA;
- PROCESSI, FORMULE E INFORMAZIONI RELATIVI AD ESPERIENZE ACQUISITE IN CAMPO INDUSTRIALE, COMMERCIALE O SCIENTIFICO GIURIDICAMENTE TUTELABILI.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

ARTICOLO 6 D.L. 146/2021, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 10, LETT. A) D.L. 234 DEL 30/12/2021:

Semplificazioni della disciplina del cosiddetto «patent box»

«3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, **sono maggiorati del 110 per cento**. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1»

Rispetto al passato, non si ha più una detassazione di una quota del reddito, bensì una maggiorazione (ai fini fiscali) del 110% dei costi.

Ci sarà quindi un doppio binario civilistico/fiscale, il quale comporterà *variazioni in diminuzione* in dichiarazione dei redditi di tipo permanente, senza dover effettuare recuperi negli esercizi futuri.

In dichiarazione dei redditi:

Quadro RF: rigo RF55 con codice 86

Inoltre per esercitare l'opzione (quinquennale) dovrà essere compilato il **quadro OP II Sezione** e nel **quadro RS** dovranno essere indicati tutti i dati utili per identificare i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per i beni immateriali giuridicamente tutelabili.

CONFRONTO CON CREDITO D'IMPOSTA R&D

ARTICOLO 6 D.L. 146/2021, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 10, LETT. A) D.L. 234 DEL 30/12/2021:

Il comma 9 dell'articolo 6 D.L. 146/2021 è stato abrogato, pertanto, per tutta la durata dell'opzione, i contribuenti possono usufruire del nuovo patent box e del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Ciò significa che il regime del nuovo patent box può coesistere con quello del credito d'imposta ricerca e sviluppo.

DECORRENZA NUOVA DISCIPLINA

ARTICOLO 6 D.L. 146/2021, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 10, LETT. A) D.L. 234 DEL 30/12/2021:

«8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle **opzioni esercitate** con riguardo al **periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore** del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta.»

Pertanto il nuovo patent box si applica dal periodo di imposta 2021 e successivi.

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 6 D.L. 146/2021, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 10, LETT. A) D.L. 234 DEL 30/12/2021:

«10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta, **non sono più esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.**

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto **possono scegliere, in alternativa al regime opzionato,** di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sono **esclusi** dalla previsione di cui al secondo periodo **coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura** di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano **sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate** a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58..»

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 6 D.L. 146/2021, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 10, LETT. A) D.L. 234 DEL 30/12/2021:

Si hanno 3 situazioni:

- 1) **Coloro che hanno già concluso un ruling** → il vecchio patent box continua fino alla conclusione del quinquennio. Nel caso di opzioni o rinnovi avvenuti nel 2020, il vecchio patent box continuerà fino al 2024;
- 2) **Coloro che hanno solo presentato l'istanza ma non hanno ancora sottoscritto l'accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate** → possono:
 - 1) Comunicare la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della vecchia opzione al fine di aderire al nuovo patent box;
 - 2) Continuare fino al 2024 con il vecchio patent box.
- 3) **Coloro che non hanno mai adottato il patent box** → possono aderire al nuovo patent box a partire dal periodo d'imposta 2021.

In ogni caso, si attende per ogni situazione i dettagli operativi che verranno determinati dai provvedimenti di attuazione del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

MECCANISMO DI RECAPTURE

ARTICOLO 6 D.L. 146/2021, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 10, LETT. A) D.L. 234 DEL 30/12/2021:

*«10-bis. Qualora in uno o più periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui **l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale**. La maggiorazione del 110 per cento **non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.**»*

In sostanza, l'elemento temporale per imputare la maggiorazione del 110% all'immobilizzazione immateriale creata in uno o più periodi di imposta è il momento in cui tale **immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale**.

In ogni caso la maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente all'ottenimento del titolo di privativa industriale. Esempio:

Un'immobilizzazione immateriale agevolabile ha ottenuto il titolo di privativa industriale nel 2021, l'impresa può recuperare la maggiorazione del 110% per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in anni precedenti, in vista della creazione dell'immobilizzazione immateriale agevolabile, purché si tratti di spese sostenute non prima del periodo di imposta 2013.

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale
mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
apapini@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale
agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38
☎ +39 050 970628
info@stsnetwork.it

LUCCA

© Via Muston, 117
☎ +39 0583 050260
info@stsnetwork.it

PISTOIA

© Via E. Fermi, 93
☎ +39 0573 935531
info@stsnetwork.it

EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B
☎ +39 0571 526275
info@stsnetwork.it

